




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3045

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali

(Conversione in legge del DL n. 52/2021)

N. 325 – 4 maggio 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3045

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali

(Conversione in legge del DL n. 52/2021)

N. 325 – 4 maggio 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
RISPRISTINO DELLA DISCIPLINA DELLE ZONE GIALLE E ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO SANITARIO	- 3 -
ARTICOLO 2	- 4 -
MISURE RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI	- 4 -
ARTICOLO 3	- 5 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE	- 5 -
ARTICOLO 4	- 7 -
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	- 7 -
ARTICOLO 5	- 8 -
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO ED EVENTI SPORTIVI	- 8 -
ARTICOLO 6	- 9 -
PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA	- 9 -
ARTICOLO 7	- 10 -
FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI	- 10 -
ARTICOLO 8	- 11 -
CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO	- 11 -
ARTICOLO 9	- 12 -
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19	- 12 -
ARTICOLO 10	- 15 -
PROROGA DI DISPOSIZIONI CONCERNENTI MISURE DI CONTENIMENTO SANITARIO	- 15 -
ARTICOLO 11, ALLEGATO 2	- 15 -
• NORME IN MATERIA SANITARIA	- 15 -
• MISURE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	- 22 -
• DISPENSA TEMPORANEA DAL SERVIZIO	- 22 -
• SORVEGLIANZA SANITARIA E LAVORO AGILE	- 23 -
• AVVALIMENTO DI UFFICI DA PARTE DEL MINISTRO DEL LAVORO	- 25 -

- EDILIZIA SCOLASTICA - 26 -
- ARTICOLO 12..... - 27 -
- COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE - 27 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3045
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	No
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	la Ianaro
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure di contenimento sanitario

La norma prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applichino le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021¹ (comma 1). Dal 26 aprile 2021 “cessano di avere efficacia” le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2,

¹ Adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del DL. N. 19/2020.

del DL n. 44/2021² e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle “zona bianca” e “gialla” (comma 2).

Si rammenta che l'art. 1, comma 2, del DL n. 44/2021 prevedeva che dal 7 al 30 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome i cui territori si collocano in “zona gialla” si sarebbero applicate le misure previste per la “zona arancione”. Era prevista³, altresì, la possibilità - in ragione dell'andamento dell'epidemia e dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini – di adottare con deliberazione del Consiglio dei ministri determinazioni in deroga alla suddetta misura nonché modifiche a quanto previsto con il DPCM 2 marzo 2021. Alla disposizione ora resa inefficace non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la “zona rossa” si applicano anche nelle Regioni e Province autonome⁴ nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile (comma 3).

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre le misure stabilite per la “zona rossa” ed ulteriori misure più restrittive⁵, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, nelle province in cui l'incidenza dei contagi sia superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, ovvero nelle aree in cui la circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività (comma 4).

La relazione tecnica si limita a riferire che la disposizione possiede natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 2

Misure relative agli spostamenti

La norma consente gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in “zona arancione” o “rossa”, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle “certificazioni verdi COVID-19” di cui all'articolo

² Attualmente in fase di conversione (AS 2167).

³ Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del DL n. 19/2020.

⁴ Individuate con ordinanza del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 16-*bis*, del DL n. 33/2020.

⁵ Tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del DL n. 19/2020.

9⁶ (comma 1). Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella “zona gialla” e in ambito comunale nella “zona arancione” è, altresì, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2 del DL n. 19/2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la “zona rossa” (comma 2).

La relazione tecnica si limita a riferire che la disposizione possiede natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 3

Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore

La norma stabilisce che dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado indicate al comma 2⁷ (comma 1).

Nello stesso periodo si prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica⁸ per garantire l'attività didattica in presenza della popolazione studentesca nei termini seguenti:

⁶ Il **comma 3** demanda ai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del DL n. 19/2020, l'individuazione dei casi nei quali le “certificazioni verdi COVID-19”, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

⁷ Tali disposizioni non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, prevedendosi che la stessa sia invece consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga debbono essere motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

⁸ Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, che disciplinano, rispettivamente, l'autonomia didattica e l'autonomia organizzativa.

- nella zona rossa di almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento;
- nelle zone gialla e arancione di almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento.

La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza (comma 2).

Infine, sull'intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali⁹, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata (comma 3).

Nel periodo dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte nei termini seguenti (comma 4):

- nelle zone gialla e arancione sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca;
- nella zona rossa si può prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti;
- sull'intero territorio nazionale si prevede, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Tali disposizioni si applicano anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che acquisirà i pareri degli organismi di riferimento dei Conservatori di Musica e delle accademie e degli ISIA (comma 5).

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale delle disposizioni, si rileva che - in

⁹ Secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89/2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134/2020.

relazione a ciascuna zona (gialla, arancione, rossa) - la norma ha, nel suo complesso, l'effetto di incrementare le attività scolastiche, didattiche e universitarie da svolgere in presenza rispetto al quadro normativo precedente.

Tenuto dunque conto dell'incremento della popolazione scolastica in presenza, andrebbero escluse spese aggiuntive a carico delle strutture scolastiche per consentire lo svolgimento della didattica in presenza nel rispetto dei vincoli posti a tutela della salute (di cui, da ultimo, al DPCM 2 marzo 2021) nonché – pur considerando l'autonomia degli istituti nel decidere gli orari di entrata e di uscita - spese aggiuntive per necessità di incremento delle prestazioni di trasporto locale, trasporto ferroviario regionale e trasporto scolastico dedicati stanti i vigenti coefficienti di riempimento dei mezzi di trasporto di cui al medesimo DPCM (art. 31), non modificati dal decreto in esame.

ARTICOLO 4

Attività dei servizi di ristorazione

La norma stabilisce che dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena¹⁰. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (comma 1).

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 (comma 2).

In entrambi i casi le attività devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020.

La relazione tecnica afferma che trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono

¹⁰ Nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2020.

suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 5

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

La norma prevede che a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Tali attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (comma 1).

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione sopra descritta si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico (comma 2).

Inoltre, si prevede che in zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa stabilirsi un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate (comma 3):

- per gli spettacoli all'aperto, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport.

Inoltre, per eventi o competizioni sportive di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

Infine, le linee guida indicate al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 (comma 4).

La relazione tecnica afferma che trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, e dunque non si formulano osservazioni.

Anche nell'ipotesi di attività di spettacolo o eventi sportivi organizzati da pubbliche amministrazioni, non si formulano osservazioni tenuto conto che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

Analogamente era già stata espressa dal Governo in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti (Cfr. Resoconto della V Commissione Bilancio del 9 luglio del 2020, A.C. 2554, DL 33/2021, "decreto riaperture").

ARTICOLO 6

Piscine, palestre e sport di squadra

La norma prevede che, a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto (comma 1).

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla sono consentite le attività di palestre (comma 2).

Infine, a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo (comma 3).

In tutti e tre i casi, le attività si svolgono in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

La relazione tecnica afferma che trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, e dunque non si formulano osservazioni.

Anche nell'ipotesi di attività sportive organizzate da pubbliche amministrazioni (o in gestione diretta o in affidamento tramite contratti pubblici), non si formulano osservazioni tenuto conto che lo svolgimento delle medesime – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 7

Fiere, convegni e congressi

La norma consente dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per

partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza (comma 1).

Le linee guida sopra citate possono prevedere, con riferimento a particolari eventi che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 (comma 2).

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (comma 3).

La relazione tecnica afferma che trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, e dunque non si formulano osservazioni.

Anche nell'ipotesi di fiere, convegni o congressi organizzati da pubbliche amministrazioni, non si formulano osservazioni tenuto conto che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

Analogamente era già stata espressa dal Governo in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti (Cfr. Resoconto della V Commissione Bilancio del 9 luglio del 2020, A.C. 2554, DL 33/2021, "decreto riaperture").

ARTICOLO 8

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

La norma consente dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività dei centri termali, ferma restando l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche (comma 1).

Dalla medesima data, in zona gialla sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento (comma 2).

Le attività previste nella norma in esame avvengono nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020.

La relazione tecnica afferma che trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 9

Certificazioni verdi Covid-19

La norma dispone che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-Co V-2, al termine del prescritto ciclo.

La certificazione ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Coloro che hanno già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;

- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto.

La certificazione ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai

pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente al 22 aprile 2021 (data di entrata in vigore del decreto) sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2.

La certificazione ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi COVID-19 riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1¹¹ e possono essere rese disponibili all'interessato anche con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013.

Si rammenta che il citato DPCM ha disciplinato la modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali. Il decreto reca una clausola generale di invarianza finanziaria.

La norma dispone in materia di riconoscimento reciproco delle certificazioni rilasciate da Stati terzi e dagli stati membri dell'Unione.

Si prevede, in particolare, che le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le disposizioni sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC¹².

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate:

- le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo,

¹¹ L'allegato I al presente decreto elenca i dati necessari: dati di avvenuta vaccinazione, dati di guarigione e dati sul test.

¹² La norma definisce la Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

- i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19,
- le modalità di aggiornamento delle certificazioni,
- le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG,
- la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse,
- l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni,
- i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni,
- le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni.

Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dal 22 aprile 2021 dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.

La norma stabilisce che dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attuandosi nei limiti di risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni a invarianza di risorse. Ciò in considerazione del fatto che le attività amministrative in questione non appaiono espressamente configurate come facoltative al sussistere di una richiesta da parte degli interessati e, pertanto, non sembrano di fatto comprimibili nell'ambito di un limite di risorse esistenti.

Si rileva in proposito che la relazione tecnica si limita a ribadire la clausola di invarianza senza fornire elementi utili a suffragare la predetta assunzione di neutralità. In particolare andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa i nuovi adempimenti derivanti dalla realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) necessaria per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, nonché, in fase di prima attuazione, dalle operazioni di emissione e trasmissione delle certificazioni (cartacea o telematica) nonché di aggiornamento e tenuta dei dati.

ARTICOLO 10

Proroga di disposizioni concernenti misure di contenimento sanitario

La norma proroga dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il termine per l'adozione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 indicate al comma 2 dell'articolo 1 del DL n. 19/2020 (comma 1) ed il termine di efficacia delle misure recate dall'art. 3, comma 1, del DL n. 33/2020, anch'esse finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 2).

Le misure in questione riguardano, fra l'altro, gli spostamenti, la mobilità e gli assembramenti delle persone e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Si rammenta che alle norme così prorogate non sono stati ascritti effetti finanziari.

La relazione tecnica si limita a riferire che trattasi di proroga di previsioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, alle disposizioni prorogate dalla norma in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 11, ALLEGATO 2

Le norme prorogano al 31 luglio 2021 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2. Si stabilisce che le disposizioni oggetto di proroga vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Si esaminano di seguito le proroghe indicate nell'allegato 2 che presentano profili finanziari, distinte per ambiti di intervento, e le relative considerazioni svolte nella relazione tecnica.

- **Norme in materia sanitaria**

N. 1

Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente il conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

È prorogato, dal 30 aprile¹³ al 31 luglio 2021, il termine entro cui anche i laureati in medicina e chirurgia, purché abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, possono essere reclutati dalle aziende e dagli enti del SSN per fronteggiare la pandemia da COVID-19 e garantire l'erogazione dei LEA .

Il reclutamento straordinario sopra descritto (valevole fino al perdurare dello stato di emergenza) è stato inizialmente disposto dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del DL n. 18/2020: la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 423) ha prorogato l'efficacia della predetta norma fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla medesima legge di bilancio.

La proroga in esame, dunque, si inserisce nel predetto quadro consentendo anche ai laureati in medicina di partecipare al reclutamento (già prorogato per tutto il 2021 dalla legge di bilancio) nei limiti finanziari indicati, da ultimo, dalla legge di bilancio medesima.

N. 2

Articolo 5-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

Il citato articolo 5-*bis* prevede che il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile ed il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e fino al termine di questa, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura. Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 183/2020) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 30 aprile 2021.

Alla norma e alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti finanziari

N. 3

Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Permanenza in servizio del personale sanitario

Il citato articolo 12 consente, fino al perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari (comma 1) nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (comma 2) anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 183/2020) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 30 aprile 2021. A detta proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

¹³ Il termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 30 aprile 2021 dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 183/2020.

N. 4

Articolo 15, commi 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale.

Si ricorda che il citato articolo 15 consente, fino al termine dello stato di emergenza, la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, previa valutazione della rispondenza alle norme vigenti da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL, che si pronunciano nel termine di tre giorni dalla richiesta. Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 183/2020) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 30 aprile 2021.

Alla norma e alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

N. 10

Articolo 102, comma 6, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, recante disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie.

Il citato articolo 102, comma 6, prevede che per quanto riguarda i corsi di laurea nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico. Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 183/2020) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 30 aprile 2021.

Alla norma e alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

N. 16

Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, recante disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti.

L'articolo 27-bis, comma 1, prevede che i farmaci dei piani terapeutici, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19. Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 183/2020) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 30 aprile 2021.

Alla norma e alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

N. 17

Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 23/2020, recante disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata.

Il citato articolo 38, commi 1 e 6, riconosce - per tutta la durata dell'emergenza pandemica da COVID-19 e nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 - l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta ai contenuti economici previsti dallo specifico Atto di indirizzo individuato dalla medesima disposizione. Per le medesime finalità, viene riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali ai contenuti economici previsti da un ulteriore atto di indirizzo individuato dalla disposizione. Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 183/2020) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 30 aprile 2021. La norma reca una clausola di invarianza, in base alla quale, agli oneri derivanti dall'articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

Anche alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari. La relativa relazione tecnica spiegava infatti che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N. 18

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge n. 23/2020, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il citato articolo 40 reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Sono inoltre previsti specifici adempimenti a carico dell'AIFA e del Comitato etico dell'Istituto Spallanzani. Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 183/2020) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 30 aprile 2021.

La norma prorogata è assistita da un'apposita clausola di invarianza, in base alla quale dall'applicazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci (comma 7).

Alla norma e alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

N. 19

Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19.

Il citato articolo 4, commi 1 e 3, ha inizialmente disciplinato il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza.

La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione è stata rimessa – dal comma 2 (che non è oggetto della presente proroga) – ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la compatibilità con il

finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse stanziare per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (si trattava di un'autorizzazione di spesa complessiva di 400 milioni¹⁴ per il 2020, cui a sua volta si provvedeva a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno 2020: tale autorizzazione di spesa, peraltro, non era destinata esclusivamente al finanziamento della disposizione di cui si tratta bensì anche ad altre finalità emergenziali). La relazione tecnica affermava che l'articolo 4 del predetto DL n. 34 non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri, in quanto il decreto interministeriale che avrebbe stabilito le modalità per la determinazione del riconoscimento della funzione assistenziale e dell'incremento tariffario doveva essere predisposto nei limiti del finanziamento sanitario previsto per l'anno 2020, come incrementato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 18/2020.

Dopo una serie di proroghe (da ultimo DL 183/2020), tutte considerate neutrali per la finanza pubblica, la disposizione ora in esame proroga, infine, l'efficacia dei commi 1 e 3 del descritto articolo 4 dal 30 aprile al 31 luglio 2021.

Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 183/2020) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 30 aprile 2021.

N. 20

Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante la proroga di piani terapeutici.

Il citato articolo 9 dispone, a determinate condizioni, la proroga limitata e temporanea della validità dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza. Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 183/2020) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 30 aprile 2021.

Alla norma e alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

La relazione tecnica afferma quanto segue.

N. 1. Le disposizioni saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. In particolare, gli oneri derivanti dalle misure di cui alla presente proposta normativa, sono coperti a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021.

N. 2. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine di cui alla norma in esame saranno coperti nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

N. 3. Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

NN. 4, 10 e 20. Le disposizioni, aventi natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹⁴ 240 milioni per +

N. 16. La disposizione il cui termine si intende prorogare già prevede una clausola di invarianza finanziaria, pertanto tale erogazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

N. 17. La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che, agli oneri derivanti dalla medesima, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N. 18. La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

N. 19. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine saranno coperti nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, con riguardo alle proroghe in esame, gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, appare preliminarmente opportuno acquisire conferma circa la congruità delle risorse del SSN disponibili per l'anno 2021 da destinare agli interventi prorogati dalle norme in esame. Andrebbero poi verificati i possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto qualora le spese in questione non risultino già scontate nelle previsioni tendenziali per il 2021.

Con specifico riferimento ai singoli interventi, si fa presente inoltre quanto segue.

Riguardo alla proroga di cui al N. 19, si rileva che essa prolunga l'efficacia di una norma che – in sintesi – remunera una specifica funzione assistenziale riconosciuta alle strutture sanitarie, private e pubbliche, inserite nei piani emergenziali da COVID-19. La disposizione originaria (relativa al 2020), non oggetto di una specifica quantificazione, era finanziata a valere sul Fondo sanitario nazionale per il 2020 e su un'ulteriore autorizzazione di spesa per il medesimo anno 2020 (quest'ultima, a sua volta, relativa a una pluralità di finalità e disposta a valere sul medesimo FSN).

Alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari (secondo la RT del DL 183/2020 "proroga termini", gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga in questione sarebbero stati coperti nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente).

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la proroga in esame, avendo l'effetto di riconoscere per tre ulteriori mensilità (maggio-luglio 2021) una remunerazione a valere sul FSN, appare di carattere oneroso: pertanto, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 196/2009, andrebbe fornita una specifica quantificazione dei relativi oneri o, in alternativa, andrebbero indicati i dati quantitativi e gli elementi di valutazione idonei a verificare la neutralità delle disposizioni per la finanza pubblica. Inoltre, per quanto attiene ai profili di copertura, la norma rinvia agli stanziamenti già previsti per il Fondo sanitario nazionale; poiché peraltro le risorse del Fondo dovrebbero essere rapportate alle esigenze derivanti da finalità già previste a legislazione vigente (e non includere quindi oneri derivanti da nuove disposizioni, come quella in esame), andrebbero acquisiti elementi volti a dimostrare l'effettiva capienza del Fondo rispetto alle ulteriori esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in questione, senza incidere su prestazioni ed interventi già previsti o programmati a carico del Fondo.

Con particolare riferimento al N. 3 (permanenza in servizio del personale sanitario) si evidenzia preliminarmente che la norma consente, fino al perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari (comma 1) nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (comma 2) anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. La relazione tecnica riferisce che il trattenimento in servizio del suddetto personale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è "compresa comunque nei limiti previsti a legislazione vigente". Tale limite non è tuttavia esplicitato dalla disposizione, la quale menziona espressamente i soli limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, al fine di derogarvi. In proposito appare opportuno un chiarimento nonché elementi di valutazione che consentano di verificare che la spesa da sostenere per il personale in questione non ecceda quella già

scontata nelle previsioni tendenziali in relazione ai trattamenti da corrispondere ai medesimi soggetti per i quali è previsto il trattenimento in servizio.

- **Misure per il personale delle Forze di polizia, Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

N. 7

Viene prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'applicazione dell'art. 73-*bis* del DL n. 18/2020 che prevede che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali per la tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (nonché al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

Alla norma originaria e alle relative disposizioni di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione prevede proroghe che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

- **Dispensa temporanea dal servizio**

N. 8

Viene prorogata, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'efficacia delle norme recate dall'articolo 87, commi 6 e 7, del DL n. 18/2020 che prevedono che il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio - anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 - con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza;
- in caso di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, sia collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia.

I summenzionati periodi di assenza sono comunque, equiparati, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Alla norma originaria e alle relative disposizioni di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la proroga non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui le disposizioni in esame sono attuate in condizioni di neutralità finanziaria e del fatto che alle norme oggetto della proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

- **Sorveglianza sanitaria e lavoro agile**

N. 23

Le norme prorogano dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'applicazione dell'articolo 83 del DL 34/2020 in materia di sorveglianza sanitaria. Il citato articolo 83 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le amministrazioni pubbliche provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso in cui non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. L'INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti dei quali l'articolo 10 del DL n. 18/2020 ha disposto l'assunzione a tempo determinato fino a non oltre il 31 dicembre 2021, termine così prorogato dall'articolo 13-*duodevicies*, comma 1, del DL 137/2020.

Si ricorda che l'applicazione era già stata prorogata dall'articolo 19, comma 1, del DL 183/2020 fino al 30 aprile 2021: alla proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Viene demandata, inoltre, ad un decreto interministeriale la definizione della tariffa per l'effettuazione delle summenzionate prestazioni di sorveglianza sanitaria.

Per le finalità dell'articolo in esame l'INAIL è autorizzato all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di specifiche figure professionali a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa

Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per il 2020 e ad euro 83.579.000 per il 2021.

La **relazione tecnica** afferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio di contagio da virus SARS-Co V-2, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, specificando le condizioni di rischio che determinano lo stato di fragilità dei lavoratori. Quanto ai datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale reclutato nell'anno in corso, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. L'INAIL dunque provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Ugualmente i datori di lavoro del settore pubblico, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'assunzione da parte dell'INAIL, previa convenzione con ANPAL, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto con contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2021, si fa presente che i relativi oneri gravano sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, come già previsto dal vigente art. 83 del DL 34/2020.

In merito ai profili di quantificazione, atteso che la RT si limita ad affermare che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'asserita invarianza di effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare che l'onere previsto per il 2021 dall'articolo 83 del DL 34/2020, pari a 83.579.000, risulti congruo anche alla luce della proroga in esame.

In proposito, si ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 83 del decreto legge n 34/2020 riferisce, tra l'altro, che, sulla base delle esigenze di sorveglianza sanitaria che emergeranno, sarà definita l'esatta articolazione del contingente di personale a tempo determinato, il cui reclutamento avverrà a decorrere dal mese di ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (quindici mesi).

N. 24

Le norme prorogano dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il termine ultimo per l'applicazione dell'art. 90, commi 3 e 4, del decreto legge n. 34/2020.

Tali norme prevedono:

- che i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- che la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Alla norma di cui all'articolo 90, commi 3 e 4 e alla precedenti proroghe¹⁵ non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la proroga della disposizione in esame, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

- **Avvalimento di uffici da parte del Ministro del lavoro**

N. 25

Le norme prorogano dal 30 aprile al 31 luglio 2021 il termine (fissato dall'articolo 100 del DL 34/2020) fino al quale il Ministro del lavoro si avvale¹⁶ in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. La disposizione prorogata è corredata di una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla norma, di cui all'articolo 100 del DL 34/2020, e alle precedenti proroghe¹⁷ non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

¹⁵ Articolo 1, comma 3, del DL 83/2020 e, successivamente, l'articolo 19, comma 1, del DL 183/2020.

¹⁶ In base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato nazionale del lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019.

¹⁷ Articolo 1, comma 3, del DL 83/2020 e, successivamente, l'articolo 19, comma 1, del DL 183/2020.

La **relazione tecnica** afferma che si prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

La RT chiarisce che la disposizione attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministero di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, la proroga richiesta non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che alla norma originaria, nonché alle proroghe precedenti a questa in esame, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. La RT afferma che l'avvalimento del Comando dei Carabinieri da parte del Ministro del lavoro è disposto sulla base del contingente in organico e delle risorse già assegnate all'INL: in proposito andrebbe acquisita conferma che dette risorse siano congrue rispetto alle finalità delle disposizioni e che il predetto avvalimento non comporti difficoltà di carattere organizzativo per i soggetti interessati.

- **Edilizia scolastica**

N. 26

Viene prorogata l'efficacia di alcune disposizioni dell'articolo 232 del D.L. n. 34/2020 in materia di edilizia scolastica.

In particolare, nelle disposizioni prorogate si prevede che:

- per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (comma 4);
- per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte siano acquisiti entro 10 giorni dalla richiesta formale; decorso tale termine il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate per trasmettere il provvedimento da adottare (comma 5).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di proroga proposte hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando il carattere prevalentemente procedurale delle disposizioni, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere effetti di accelerazione per cassa della spesa, con conseguenti eventuali effetti sui saldi.

Ciò, in particolare, con riguardo al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati nell'ambito dei contratti di appalto.

ARTICOLO 12

Commissario straordinario per la ricostruzione

Normativa vigente. L'articolo 79, comma 2, del DL n. 18/2020 ("decreto cura Italia") ha riconosciuto alle imprese di trasporto aereo passeggeri¹⁸ misure compensative dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale della pandemia, subordinando l'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea¹⁹. Le modalità applicative sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il comma 7 ha, per tale finalità, istituito presso il MISE un fondo con una dotazione di 350 milioni per il 2020 che, come conferma la relazione tecnica, costituisce limite di spesa.

Successivamente, l'articolo 85, comma 5, del successivo DL n. 104/2020 ("decreto agosto") ha consentito un'anticipazione provvisoria alle imprese beneficiarie in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea. In caso di autorizzazione, le anticipazioni resteranno acquisite dai beneficiari, in caso di diniego, invece, le stesse saranno restituite allo Stato con gli interessi (al tasso Euribor maggiorato del 10 per cento) entro sei mesi, e comunque entro il 2021. La relazione tecnica evidenzia che la disposizione è neutrale in quanto le anticipazioni avverranno a valere sulle risorse già stanziata a legislazione vigente.

Le norme disciplinano la concessione della sopra descritta anticipazione. In particolare, il comma 1 dispone che l'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto ministeriale attuativo della misura²⁰, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.

¹⁸ Più specificamente, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico.

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

²⁰ Si tratta del d.m. (MISE) DECRETO 11 settembre 2020 (GU 28/9/2020).

Il comma 2 consente di utilizzare le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del MISE ai sensi all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge n. 18/2020 (*vedi sopra la ricostruzione normativa*), nel medesimo anno.

Si rammenta che il Fondo in questione è allocato presso il capitolo 2250/MISE. In termini di cassa e di competenza il capitolo non reca stanziamenti per il 2021 (infatti lo stanziamento originario era riferito all'anno 2020, donde – evidentemente – la sussistenza di residui).

La **relazione illustrativa** fornisce i seguenti chiarimenti. I tempi ordinari di concessione degli indennizzi a seguito dell'approvazione della Commissione si sono rivelati incompatibili con le esigenze di salvaguardia dell'operatività delle imprese di trasporto aereo di passeggeri e con gli obblighi di servizio pubblico alle quali le stesse sono sottoposte: pertanto, un chiarimento procedurale sulla circostanza che anche le anticipazioni sono erogate sulla base dei medesimi criteri previsti per gli indennizzi risulta funzionale all'effettività della norma e alla celere erogazione delle somme.

La relazione tecnica afferma che il comma 1 assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede l'utilizzo, nell'anno 2021, delle somme iscritte nel conto dei residui della corrente annualità sul capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Secondo la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevista mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e pertanto già considerata nelle stime tendenziali.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione è volta ad accelerare l'erogazione dell'anticipazione sulle misure compensative previste dal DL "cura Italia" in favore delle imprese di trasporto aereo passeggeri con oneri di servizio pubblico (anticipazione originariamente prevista per il 2020). A tal fine, essa precisa talune modalità applicative dell'anticipazione medesima e consente l'utilizzo dei relativi residui. Alla disposizione in esame non sono ascritti effetti finanziari in quanto, come chiarito dalla relazione tecnica, le relative risorse, disponibili a legislazione vigente, sono già considerate nei tendenziali.

In proposito, si rammenta che l'anticipazione delle misure compensative in commento avviene in via provvisoria, nelle more dell'autorizzazione della Commissione UE: sul punto appare dunque necessario acquisire una conferma dal Governo circa la compatibilità dell'erogazione in questione con la disciplina unionale.

Per quanto riguarda, più specificamente, l'assenza di effetti sui saldi, si prende atto di quanto affermato dalla RT in merito alla neutralità dell'utilizzo dei residui, dovuta al fatto che lo stesso risulterebbe già scontato nelle stime tendenziali. Si osserva peraltro che il capitolo su cui è allocato il relativo fondo (2250/MISE) presenta uno stanziamento di cassa (e non solo di competenza) pari a zero per il 2021.

Pertanto, considerato che gli effetti dell'istituzione del fondo sono stati scontati nel 2020 e che la concessione e l'erogazione dei benefici economici avverrà nel 2021:

- sarebbe utile acquisire chiarimenti circa gli effetti attesi in termini di fabbisogno per l'attuale esercizio finanziario;
- in termini di indebitamento netto, che si fonda sul criterio della competenza economica, sarebbe utile chiarire se l'assenza di effetti sul 2021 dipenda dal fatto che la concessione delle misure compensative sia stata registrata nell'esercizio in cui si è verificato l'evento calamitoso da compensare (2020) e non nell'esercizio in cui è prevedibile la concessione alle imprese interessate (2021) ovvero da altre ragioni, che appare utile che siano esplicitate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 12 prevede che – per le finalità di cui al comma 1, concernenti le modalità di calcolo delle anticipazioni relative all'indennizzo dovuto, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo passeggeri che adempiono ad oneri di servizio pubblico per i danni subiti a causa delle misure restrittive adottate per il contrasto del COVID-19 - le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 79, possano essere utilizzate nel medesimo anno.

In proposito, si ricorda che la disposizione da ultimo citata ha istituito presso il predetto Dicastero il Fondo per la compensazione dei danni subiti a causa del COVID-19 dai soggetti dianzi indicati con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020²¹, di cui la successiva

²¹ L'importo originario del Fondo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, è stato ridotto nei termini riportati per effetto dell'articolo 202, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio).

disciplina²² ha previsto l'utilizzo, per un importo non superiore a 250 milioni di euro, per l'erogazione di risorse, a titolo di anticipazione e nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio della misura da parte della Commissione europea, in favore delle imprese richiedenti il suddetto indennizzo, stabilendo altresì che in caso di mancata autorizzazione le risorse dovranno comunque essere restituite entro l'anno 2021.

In tale quadro, si osserva che il pertinente capitolo di bilancio richiamato dalla norma è il n. 2250²³, che, come risulta da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 30 aprile 2021, presenta una somma in conto residui di lettera *c*), ossia residui corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, pari a circa 52,7 milioni di euro.

Tutto ciò premesso, appare necessario che il Governo chiarisca:

- a)* se i residui utilizzabili siano effettivamente quelli di lettera *c*) e, in tal caso, in quali termini si possa addivenire a tale utilizzo, posto che essi si riferiscono, come detto, ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- b)* se i predetti residui possano essere utilizzati, in deroga alla vigente disciplina contabile, solo limitatamente all'anno 2021 e non anche, quanto meno, nell'anno 2022, nel qual caso sarebbe opportuno precisare nel testo che le somme iscritte nel conto dei residui "devono essere utilizzate" nel medesimo anno - anziché "possono essere utilizzate", come attualmente previsto. In caso contrario, ove non si intenda introdurre siffatta deroga, sarebbe invece opportuno riformulare la disposizione nei seguenti termini: "Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n 27".

²² Si tratta dell'articolo 85, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020.

²³ Si tratta del "Fondo per la compensazione dei danni subiti dall'evento eccezionale COVID-19, da destinare alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che esercitano funzioni di servizio pubblico".